



Comune di Loano

Provincia di Savona

PROGETTO PER LA PULIZIA
DEL TORRENTE NIMBALTO E DEL RIO CASAZZA



TAV.7 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL TECNICO COMUNALE: geom. Fabio Mauri

DATA: maggio 2023

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni di lavoro relative agli **"INTERVENTI DI PULIZIA DI UN TRATTO D'ALVEO DEL TORRENTE NIMBALTO E DEL RIO CASAZZA"** dalla foce al ponte in corrispondenza di via Azzurri d'Italia per il torrente Nimbalto e da via Alba al ponte in corrispondenza dell'incrocio via Como via Cremona per il rio Casazza.

Detti interventi dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati di progetto, alle indicazioni date dai funzionari e tecnici del Comune in corso d'opera ed alle norme e prescrizioni riportate nel seguito.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del quadro economico ammonta ad **€ 39.991,24** (euro trentanovemilanovecentonovantuno/24), mentre l'importo a base di appalto è di **€ 31.413,20** (trentunomilaquattrocentotredici/20) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 1.100,00** (millecento/00), come risulta dal prospetto qui di seguito allegato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 31.413,20
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.100,00
Totale lavori	€ 32.513,20
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. su opere edili 22%	€ 7.152,90
Incentivo funzioni tecniche (1%)	€ 325,13
Totale somme a disposizione	€ 7.478,04
TOTALE GENERALE	€ 39.991,24

Tali importi sono dedotti dalle quantità presunte dalla stima dell'intervento e non potranno variare.

Gli importi sono soggetti a ribasso d'asta. Non sono soggetti a ribasso d'asta gli importi relativi al piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento che forma oggetto dell'appalto può riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dai funzionari e tecnici del Comune:

– Intervento di pulizia generalizzata consistente nel taglio di vegetazione spontanea costituita da alberi, alberelli o polloni di qualunque diametro compresi canne, cespugli, ceppaie sradicate, arbusti, eseguito in terreno di qualsiasi natura, sia in alveo, sia lungo le sponde e lungo il tracciato di canalizzazioni esistenti anche in presenza di acqua corrente e/o stagnante, eseguita con qualunque mezzo, sopra e sotto il livello di magra ordinario, nonché gli oneri derivanti dalle indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione temporanea di suolo pubblico e privato. Nell'esecuzione della pulizia dovrà essere conservata e mantenuta l'eventuale vegetazione radicata nell'ambito di opere di ingegneria naturalistica presenti lungo le sponde o di particolare interesse naturalistico. Compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dal carico, trasporto e smaltimento o mediante trinciatura in aree comunali individuate in fase di progettazione o in discarica, compresa inoltre l'eventuale movimentazione in alveo di materiale in sito, senza asportazione, con la successiva riprofilatura delle scarpate, al fine esclusivo di pista di servizio per facilitare l'accesso ed il movimento delle macchine operatrici impegnate nelle operazioni di taglio della vegetazione spontanea e nella rimozione e trasporto a destinazione del materiale di risulta, misurato a metro lineare di asta torrentizia, comprendente l'alveo vero e proprio, le sponde e tutti i tratti di alveo di proprietà demaniale così come definito dalla legislazione vigente. Compresi gli eventuali oneri o canoni per il riutilizzo commerciale del legname. Compresa la rimozione di tronchi d'albero abbattuti o caduti in alveo e delle relative ramaglie e di piante arboree morte a rischio di caduta in alveo, con le modalità di cui sopra, compresa altresì la raccolta e rimozione dei materiali di rifiuto assimilabili ai R.S.U. attraverso il servizio di N.U. comunale, mentre per quanto riguarda eventuali altre tipologie di rifiuti presenti in alveo ne dovrà essere data informativa al Comune interessato.

Per alvei di larghezza superiore a m. 3 fino ad un massimo di m. 20 circa e comunque compresi tra gli argini, sommità di sponde naturali e/o confini demaniali.

ART. 4 – FORMA E DIMENSIONI DEGLI INTERVENTI

La forma e le dimensioni che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di progetto.

Per quanto non rilevabile dai grafici si precisa che per le descrizioni delle singole lavorazioni vale quanto riportato nella stima dell'intervento.

ART. 5 – VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre negli interventi, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia delle prestazioni, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

Devono essere comunque osservate le disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI

Le seguenti indicazioni stabiliscono i criteri per l'esecuzione del lavoro sugli alvei, sulle opere di difesa e sui versanti finalizzati alla salvaguardia delle dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e all'evoluzione morfologica degli alvei e a favorire il mantenimento e/o il ripristino dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico.

Area Gestione Territorio e Demanio
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

L'attività deve essere sviluppata in modo integrato considerando gli aspetti idraulici, geomorfologici ed ambientali.

Il lavoro consiste nell'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato ed efficienza idraulico ambientale gli alvei dei fiumi, in buone condizioni di equilibrio i versanti ed in efficienza le opere idrauliche e quelle di sistemazione idrogeologica.

Con interventi di tipo diffuso di manutenzione del territorio, un tempo operati dalle popolazioni montane e contadine, si può ottenere una maggiore efficacia delle misure di riduzione dell'elevato grado di rischio idrogeologico a cui è sottoposto il territorio della Regione Liguria, sia in ragione della morfologia e delle caratteristiche idrogeologiche che al grado di antropizzazione, poiché si agisce sulla riduzione della probabilità di accadimento dell'evento calamitoso e sulla riduzione dell'intensità dello stesso.

La manutenzione del territorio del bacino idrografico è quindi uno strumento fondamentale per la riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, nonché per la riqualificazione ambientale del territorio con positive ricadute in termini occupazionali da attuare attraverso gli strumenti gestionali ed operativi coordinati in una visione complessiva dei diversi fattori che costituiscono il sistema territorio.

Occorre quindi sviluppare, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, una politica preventiva, che superi gli interventi emergenziali di riparazione del danno, regolata da strategie di pianificazione e programmazione delle azioni di tutela.

Spesso infatti gli interventi di manutenzione effettuati in un momento d'emergenza, o comunque isolati tra loro, sono talvolta inefficaci se non addirittura dannosi perché progettati senza tenere conto a sufficienza degli effetti nel tempo, degli effetti nello spazio (a valle e a monte dell'opera), e degli effetti sulle altre componenti del sistema.

Pertanto, proprio per affrontare tale aspetto, la Regione Liguria con la l.r. n. 20/2006 ha innovato il sistema previgente di programmazione regionale per la concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e di tutela delle risorse idriche prevedendo, in particolare, agli artt. 42 e 43 l'approvazione, da parte della Giunta regionale, di programmi triennali ed annuali che organizzati anche in stralci funzionali e per singoli tematismi relativamente ad interventi strutturali, manutentivi e studi, monitoraggi e progettazioni. Inoltre, attraverso la modifica del comma 5 dell'art. 101 della l.r. 18/1999, ha destinato l'80% delle risorse introitate dai canoni relativi alle concessioni del demanio idrico agli interventi prioritari di manutenzione relativi alla difesa del suolo nonché alla tutela delle risorse idriche in attuazione dei succitati programmi triennali. Inoltre con la DGR 1395/07 sono state individuate le tipologie di interventi che rientrano nelle categorie individuate dagli artt. 42 e 43 ed, ai fini della programmazione regionale, gli interventi di manutenzione sono stati distinti in:

1. Manutenzione straordinaria caratterizzata da interventi non periodici volti a ripristinare la funzionalità e l'efficienza idraulico/ambientale delle opere idrauliche e di consolidamento dei versanti, e, più in generale, del territorio;
2. Manutenzione ordinaria caratterizzata dalla continuità e periodicità dell'azione non rappresentare un'azione circoscritta e puntuale risolutiva di una situazione locale (Anno XXXIX - N. 32 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 6.08.2008 - pag. 4256).

ART. 7 – INTERVENTI EVENTUALMENTE NON PREVISTI

Per la esecuzione di interventi non previsti e per i quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi facendo diretto riferimento al Prezzario Regionale Opere Edili ed impiantistiche di più recente pubblicazione o in mancanza ed in casi particolari a seguito di analisi del prezzo eseguita in contraddittorio.

Gli operai forniti in economia dovranno essere idonei agli interventi da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per gli interventi in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Anche gli interventi in economia saranno eseguiti sotto la diretta responsabilità penale e civile dell'impresa.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta.

ART. 8 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI

In genere e per quanto non specificato, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio dei funzionari e tecnici del Comune, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita degli interventi ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato intervento entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Nell'elaborazione dell'offerta l'Appaltatore dovrà assumere tutti gli elementi di conoscenza delle condizioni generali e locali, di svolgimento e di onerosità del lavoro che possano influire sulla formulazione del ribasso d'asta, ed in particolare la natura dei luoghi dove dovrà essere svolto il lavoro e difficoltà di esecuzione.

Nessun aumento di prezzo potrà essere richiesto successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del lavoro, la mancata conoscenza di condizioni determinanti o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART. 10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato mediante gara secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Loano ha facoltà di procedere all'assegnazione degli interventi anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.

ART. 11 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI, PENALE PER RITARDO.

Il tempo utile per dare ultimati tutti gli interventi sarà di **30 giorni naturali successivi e continui** decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato generale rimane stabilita nella misura di **Euro 250,00 per per ogni giorno di ritardo.**

Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito senza che la ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

Le penalità sono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore o mediante escussione della garanzia prestata.

Se il ritardo dovesse essere superiore giorni 45 a partire dalla data di fine interventi, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Solo in caso di ritardo causato da eventi atmosferici avversi, l'ufficio tecnico procederà ad autorizzare la proroga del termine del numero di giorni effettivi di pioggia.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC all'Ufficio Tecnico del Comune di Loano l'ultimazione degli interventi non appena avvenuta.

Non appena intervenuta la consegna, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'inizio degli interventi, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dagli interventi, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, e 528/99, 81/2008 nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuto in consegna il lavoro, ad iniziarlo, proseguendolo in modo da darlo completamente ultimato nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo dell'appalto, che sarà definito in sede di offerta, è onnicomprensivo ed è riferito pertanto a tutte le prestazioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

Eventuali penali in cui la ditta sia incorsa, ai sensi dell'art. 11 del presente capitolato speciale d'appalto, saranno applicate mediante detrazione dell'importo finale; è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di chiedere alla società il risarcimento del danno ulteriore, e di chiedere alla stessa di incrementare il lavoro fino all'esaurimento delle somme disponibili.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro i termini previsti dalla normativa vigente. Nelle fatture si dovranno indicare il numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, il codice CIG che verranno comunicati dal Comune di Loano.

Si precisa che la mancata indicazione della fattura di tutte le indicazioni sopra riportate comporterà ritardi nel pagamento o la restituzione insoluta della fattura senza che la ditta possa vantare pretesa alcuna.

Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà comunicare l'attivazione di un conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 compilando ed inviando l'apposito modulo che verrà trasmesso dall'ufficio economato.

A decorrere dal 31 marzo 2015, è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di accettare solo le fatture che siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

Inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2015 le Pubbliche Amministrazioni non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto nei limiti fissati dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. - clausola risolutiva espressa - nei seguenti casi:

- in caso di mancata esecuzione del lavoro, trascorsi 10 giorni dal termine;
- qualora le deduzioni per l'applicazione di penali raggiungano il 10% dell'importo del contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni;
- in caso di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nel caso l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione delle attività o subappalti parte di essa;

La risoluzione del contratto verrà notificata alla ditta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Comune di Loano il diritto di affidare il lavoro alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre all'applicazione delle penali previste al precedente art. 13.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Loano e i danni conseguenti.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle suddette penali ed il verificarsi di fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione da parte del Comune di Loano all'Autorità di Vigilanza per l'annotazione nel Casellario informatico.

ART. 15 – INVARIABILITA' DEL PREZZO

Non è ammessa la revisione del prezzo dell'appalto.

ART. 16 – RIFUSIONE DANNI

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la ditta, opportunamente avvisata, non adempia, il

Comune di Loano potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti della ditta stessa ovvero sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente integrata.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dal Comune di Loano esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

ART. 18 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto sarà disciplinato:

- a) dalle clausole del presente capitolato speciale d'appalto;
- b) dal D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti", dal D.P.R. 207/2010 e dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, non risolte tra il Comune di Loano e la ditta aggiudicataria, sarà competente il Foro di Savona.

ART. 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Le ditte invitate si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Loano e la Prefettura di Savona in data 17/03/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle forniture e servizi e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso richiamo al regolamento dei contratti del Comune di Loano e alle Leggi e regolamenti vigenti in materia.